



Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) *Avamprogetto*

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...

decreta:

I

La legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 49a lett. g

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi i dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- g. assegnare o verificare il numero AVS.

Art. 50a cpv. 1 lett. b^{bis}

Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG³:

b^{bis}. agli organi di altre assicurazioni sociali e ad altri servizi o istituzioni autorizzati a utilizzare il numero AVS, qualora i dati siano necessari per assegnare o verificare tale numero;

Art. 50c cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2, frase introduttiva e lett. b e cpv. 3

¹ Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:

RS ...

- 1 FF ...
- 2 RS **831.10**
- 3 RS **830.1**

² Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:

- b. nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell'AVS.

³ Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

Art. 50d–50g

Abrogati

Art. 71 cpv. 4 lett. a

⁴ L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

Art. 87 ottavo comma, art. 88 quarto comma e art. 89

Abrogati

Art. 93^{bis} cpv. 1

¹ L'Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri AVS delle persone dei settori dell'asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.

Titolo dopo l'art. 153a

Parte quarta: Utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS

Art. 153b Definizione

Per utilizzazione sistematica del numero AVS secondo l'articolo 50c si intendono il collegamento di dati personali con il numero AVS, intero, parziale o in forma modificata, e l'elaborazione in forma strutturata di tali dati.

Art. 153c Aveni diritto

¹ Solo le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:

- a. nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali:
 1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale,
 2. le unità decentrate dell'Amministrazione federale,

3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali nella misura prevista dal diritto cantonale,
 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1–3 e cui sono conferiti compiti amministrativi dalla legislazione federale, cantonale o comunale oppure da un contratto, se la pertinente legislazione prevede l'utilizzazione sistematica del numero AVS,
 5. le istituzioni preposte all'educazione;
- b. le imprese di assicurazione private nei casi di cui all'articolo 47a della legge del 2 aprile 1908⁴ sul contratto d'assicurazione.

² Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui la legislazione lo esclude.

Art. 153d Misure tecniche e organizzative

Le autorità, organizzazioni e persone autorizzate all'utilizzazione sistematica del numero AVS possono utilizzarlo solo se hanno adottato le seguenti misure tecniche e organizzative:

- a. limitare l'accesso a banche dati contenenti il numero AVS alle persone che necessitano del numero AVS per l'adempimento dei propri compiti e limitare di conseguenza i diritti di lettura e scrittura nelle banche dati elettroniche;
- b. designare una persona responsabile per l'utilizzazione sistematica del numero AVS;
- c. provvedere a che le persone con diritto di accesso siano informate, nell'ambito della formazione e del perfezionamento, sul fatto che il numero AVS può essere utilizzato unicamente per lo svolgimento dei compiti ed essere comunicato soltanto secondo le prescrizioni legali;
- d. adottare misure conformi al livello di rischio e allo stato della tecnica per garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati, provvedendo in particolare a cifrare in modo conforme allo stato della tecnica le banche dati con serie di dati contenenti il numero AVS che vengono trasmesse attraverso una rete pubblica;
- e. definire la procedura da seguire in caso di accesso abusivo a banche dati o di utilizzazione abusiva delle medesime.

Art. 153e *Analisi dei rischi*

¹ Le seguenti unità svolgono periodicamente un'analisi dei rischi che tiene conto soprattutto del rischio di un collegamento illecito di più banche dati:

⁴ RS 221.229.1

- a. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati gestite dai medesimi e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni preposte all'educazione nel loro ambito di competenza e dalle organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera b;
- b. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all'articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, se la legislazione cantonale o comunale prevede l'utilizzazione sistematica del numero AVS.

² In vista dell'analisi dei rischi, esse tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.

Art. 153f Obblighi di collaborare

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS devono prestare aiuto all'Ufficio centrale di compensazione nello svolgimento dei suoi compiti. Hanno in particolare i seguenti obblighi di collaborare:

- a. comunicare all'Ufficio centrale di compensazione l'utilizzazione sistematica del numero AVS;
- b. autorizzare controlli da parte dell'Ufficio centrale di compensazione, mettergli a disposizione i dati necessari per la verifica del numero AVS e fornirgli le informazioni necessarie al riguardo;
- c. apportare al numero AVS i correttivi ordinati dall'Ufficio centrale di compensazione.

Art. 153f Comunicazione del numero AVS nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale o comunale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS nell'ambito dell'esecuzione del diritto cantonale o comunale possono comunicare il numero AVS, se non vi si oppongono interessi manifestamente degni di protezione della persona interessata e se tale comunicazione:

- a. è necessaria per adempiere i loro compiti, in particolare per verificare il numero AVS;
- b. è indispensabile al destinatario per adempiere i suoi compiti legali; o
- c. nel caso specifico, è stata consentita dalla persona interessata.

Art. 153h Emolumenti

Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per i servizi che l'Ufficio centrale di compensazione fornisce in relazione all'utilizzazione sistematica del numero AVS al di fuori dell'AVS.

Art. 153i Disposizioni penali relative alla parte quarta

¹ Chi utilizza sistematicamente il numero AVS al di fuori dell'AVS senza esservi autorizzato secondo l'articolo 153c è punito con una pena pecuniaria.

² Chi non adotta le misure tecniche o organizzative di cui all'articolo 153d e ciononostante utilizza sistematicamente il numero AVS al di fuori dell'AVS è punito con la multa.

³ L'articolo 79 LPGA⁵ è applicabile.

Titolo prima dell'art. 154

Parte quinta: Disposizioni finali

II

Disposizioni finali della modifica del ...

I servizi e le istituzioni che utilizzano il numero AVS secondo il diritto previgente devono adottare entro un anno le misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 153d.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

...

⁵ RS 830.1

Modifica di altri atti normativi

Allegato
(cifra III)

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 3 capoverso 5 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 9 capoverso 1 lettera h e capoverso 2 lettera g «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

2. Codice civile⁷

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 48 capoverso 2 numero 2 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 89a capoverso 6 numero 5a «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 89a capoverso 7 numero 2 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

3. Legge del 2 aprile 1908⁸ sul contratto d'assicurazione

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 47a, titolo marginale «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 47a «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

4. Legge federale del 24 marzo 2000⁹ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Art. 4 cpv. 2^{bis} e art. 5 cpv. 6

Abrogati

⁶ RS 142.51

⁷ RS 210

⁸ RS 221.229.1

⁹ RS 235.2

5. Legge del 13 dicembre 2002¹⁰ sulla formazione professionale

Art. 56b cpv. 2 lett. c

Abrogata

6. Legge del 4 ottobre 1991¹¹ sui PF

Art. 4a

Abrogato

7. Legge federale del 19 giugno 2015¹² sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 9 lettera b e 22 lettera a numero 2 e lettera b numero 2 «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. b

Abrogata

8. Legge del 23 giugno 2006¹³ sull'armonizzazione dei registri

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 6 lettera a «numero di assicurazione» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 13 capoverso 1 «numero di assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 17 capoversi 1 e 3 «numeri d'assicurato» è sostituito con «numeri AVS».

9. Legge federale del 18 giugno 2010¹⁴ sul numero d'identificazione delle imprese

Sostituzione di espressioni

¹⁰ RS 412.10

¹¹ RS 414.110

¹² RS 415.1

¹³ RS 431.02

¹⁴ RS 431.03

Nell'articolo 6a capoverso 2 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Nell'articolo 11 capoverso 6 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 6a cpv. 1

Abrogato

10. Legge militare del 3 febbraio 1995¹⁵

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 11 capoverso 1 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

11. Legge federale del 3 ottobre 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione militari

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 16 capoverso 3 lettera d, 134 lettera a, 140 lettera a, 143c lettera c, 179e capoverso 2 lettere b e c numero 1 e 179i lettera b «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. b

Abrogata

12. Legge del 20 giugno 1997¹⁷ sulle armi

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 32b capoversi 2 lettera a, 3 lettere a, b e c e 7 e nell'articolo 32j capoverso 2 lettere a e b «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

Art. 32a^{bis} Comunicazione del numero AVS

Le autorità che trattano in linea i dati dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 32a capoversi 1–3 comunicano all'Ufficio centrale i numeri AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁸ sull'assicurazione per la

¹⁵ RS 510.10

¹⁶ RS 510.91

¹⁷ RS 514.54

¹⁸ RS 831.10

vecchiaia e per i superstiti, ai fini della loro utilizzazione nella DEBBWA e nella DAWA.

13. Legge federale del 24 marzo 2006¹⁹ sulla radiotelevisione

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 69g capoverso 5 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

14. Legge federale del 4 ottobre 2002²⁰ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 72 cpv. 5

Abrogato

15. Legge del 12 giugno 2009²¹ sull'IVA

Art. 76 cpv. 2

Abrogato

16. Legge federale del 14 dicembre 1990²² sull'imposta federale diretta

Art. 112a cpv. 1^{bis}

Abrogato

17. Legge federale del 14 dicembre 1990²³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 39 cpv. 4

Abrogato

18. Legge federale del 18 dicembre 2015²⁴ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Sostituzione di un'espressione

¹⁹ RS 784.40

²⁰ RS 520.1

²¹ RS 641.20

²² RS 642.11

²³ RS 642.14

²⁴ RS 653.1

Nell'articolo 20 «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Nella presente legge s'intende per:

f. numero d'identificazione fiscale svizzero per persone fisiche: il numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 1946²⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

19. Legge federale del 12 giugno 1959²⁶ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 22 cpv. 6

Abrogato

20. Legge del 23 giugno 2006²⁷ sulle professioni mediche

Art. 51 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946²⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non è accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente del servizio incaricato di tenere il registro, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

21. Legge federale del 19 giugno 2015²⁹ sulla cartella informatizzata del paziente

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 4 capoverso 3 e 5 capoverso 2 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

22. Legge del 6 ottobre 1995³⁰ sul servizio civile

Art. 80 cpv. 1^{ter}

Abrogato

25 RS 831.10

26 RS 661

27 RS 811.11

28 RS 831.10

29 RS 816.1

30 RS 824.0

23. Legge federale del 19 giugno 1959³¹ sull'assicurazione per l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 66 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

24. Legge federale del 6 ottobre 2006³² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 26 «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

25. Legge federale del 25 giugno 1982³³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 48 capoverso 4, 49 capoverso 2 lettere 6a, 25a e 25b, 85a lettera f e 86a capoverso 2 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

26. Legge del 17 dicembre 1993³⁴ sul libero passaggio

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 24c lettera b e 25 «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

27. Legge federale del 18 marzo 1994³⁵ sull'assicurazione malattie

Sostituzione di espressioni

Nell'articolo 42a capoverso 1 «numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)» è sostituito con «numero AVS».

Negli articoli 83, 84 lettera h e 84a capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

³¹ RS 831.20

³² RS 831.30

³³ RS 831.40

³⁴ RS 831.42

³⁵ RS 832.10

28. Legge federale del 20 marzo 1981³⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 60a, 96 lettera g e 97 capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

29. Legge federale del 19 giugno 1992³⁷ sull'assicurazione militare

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 94a lettera e e 95a capoverso 1 lettera a^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 81 cpv. 3

Abrogato

30. Legge del 25 settembre 1952³⁸ sulle indennità di perdita di guadagno

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 21 capoverso 2, primo periodo «numero d'assicurato» è sostituito con «numero AVS».

31. Legge del 24 marzo 2006³⁹ sugli assegni familiari

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 21b capoverso 2, secondo periodo e 25 lettera f «numero d'assicurato AVS» è sostituito con «numero AVS».

Art. 25 lett. g

Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA⁴⁰, si applicano per analogia:

g. all'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 153b–153h LAVS).

32. Legge del 25 giugno 1982⁴¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Sostituzione di un'espressione

³⁶ RS 832.20

³⁷ RS 833.1

³⁸ RS 834.1

³⁹ RS 836.2

⁴⁰ RS 830.1

⁴¹ RS 837.0

Negli articoli 96, 96b lettera j e 97a capoverso 1 lettera b^{bis} «numero d'assicurato dell'AVS» è sostituito con «numero AVS».

33. Legge federale del 25 marzo 1977⁴² sugli esplosivi

Art. 14 cpv. 6

Abrogato

34. Legge federale del 19 marzo 1976⁴³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario

Art. 13a cpv. 1 lett. e

Abrogata

⁴² RS 941.41

⁴³ RS 974.0